



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE**

FAQ AVVISO N. 1/2025

1. Quali sono i requisiti soggettivi di legittimazione per partecipare all'Avviso n. 1/2025?

Per effetto della modifica apportata alla norma istitutiva del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica (articolo 1, comma 338, della legge n. 205/2017) dall' articolo 4, comma 8-ter, del D.L. 30 dicembre 2023, n.215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n.18, possono partecipare all'Avviso n. 1/2025 gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione, che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, le attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Parimenti, possono essere legittimamente considerati quali soggetti beneficiari anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 10 del D. Lgs.4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

2. Per partecipare all'Avviso n. 1/2025 è necessario essere un ente del Terzo settore?

Sì, l'Avviso è riservato esplicitamente agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, costituiti in forma di associazione o fondazione. Parimenti, possono essere legittimamente considerati quali soggetti beneficiari anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 10 del D. Lgs.4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

3. Un Ente può presentare più progetti come capofila? Può essere partner di più progetti?

Come previsto dall'articolo 8, comma 4, del D.M. n. 175/2019, ogni soggetto in qualità di proponente può presentare al massimo una proposta progettuale e partecipare alla realizzazione di un altro progetto in qualità di partner. Gli enti che non risultano proponenti possono partecipare in qualità di partner ad un massimo di due proposte progettuali.

4. Quali sono i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti ai partner di progetto?

I partner devono essere in possesso degli stessi requisiti di partecipazione richiesti al proponente come previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.M. n. 175/2019.

5. In caso di progetto presentato in partenariato, a chi è affidata la responsabilità dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione?

Coerentemente alla previsione di cui all'art. 3 comma 2, del D.M. n. 175/2019, in caso di realizzazione del progetto in partenariato, l'ente individuato dai componenti dell'Associazione Temporanea di Scopo-ATS quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione.

6. Quali sono le differenze tra le figure del partner e del collaboratore?

Le figure del partner e del collaboratore sono ben distinte e tutt'altro che interscambiabili tra loro, dato che svolgono funzioni, ruoli e attività diverse. I partner sono attuatori e responsabili delle attività progettuali, all'interno dell'accordo di partenariato sono definiti i ruoli, le competenze e le funzioni da attribuire a ciascuno di essi; concorrono finanziariamente alla realizzazione del progetto e ricevono una quota del finanziamento pubblico. Inoltre, devono possedere i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti dal bando per poter accedere alle risorse economiche, al pari del capofila di progetto. Viceversa, l'esistenza delle collaborazioni con enti pubblici o privati è, invece, meramente eventuale. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario le azioni progettuali. Pertanto, la distinzione fra soggetto partner e soggetto collaboratore è di notevole rilevanza sotto un duplice aspetto: quello della profilazione soggettiva dell'Ente e quello della destinazione delle risorse finanziarie. Riguardo al primo profilo, il partner, diversamente dal collaboratore, deve necessariamente soddisfare i requisiti soggettivi di partecipazione ed essere un Ente del Terzo settore, costituito in forma di associazione e fondazione, che svolge in conformità alle proprie finalità statutarie le attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Riguardo al secondo profilo, il partner riceve una quota delle risorse pubbliche a differenza del collaboratore che, gratuitamente, presta la sua opera. Ne consegue che le spese sostenute dal collaboratore non possono essere rendicontate dal soggetto beneficiario del finanziamento.

7. Che cosa si intende per collaborazione?

Le collaborazioni possono riguardare enti pubblici o privati. In ogni caso le collaborazioni devono essere a titolo gratuito, gli enti che collaborano non possono in alcun modo essere destinatari di quote di finanziamento. Possono, invece, contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario. I soggetti coinvolti nelle collaborazioni partecipano all'implementazione delle attività progettuali, ferma restando la responsabilità delle stesse attività e del progetto in capo al proponente (in caso di partenariato, al capofila).

8. Che cosa si intende per affidamento di attività a soggetti terzi?

La fonte normativa che regola l'affidamento di attività a soggetti terzi è la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.117 del 22 maggio 2009 e richiamata nell'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 175/2019. La delega di attività a soggetti terzi ha natura eccezionale. Possono essere affidate ad un soggetto terzo attività aventi carattere integrativo e specialistico, di cui l'ente non dispone direttamente. Il valore complessivo delle attività, come previsto dalla citata circolare, non può superare il 30 % del costo complessivo del progetto. Se la delega di attività è prevista in sede di offerta progettuale, non deve essere richiesta l'autorizzazione ministeriale. Qualora la richiesta di delega di attività superi per ragioni imprevedibili, in corso d'opera, è, invece, necessario ricevere la preventiva autorizzazione amministrativa. Ove l'ente beneficiario versi nella condizione di organismo di diritto pubblico, sarà tenuto all'osservanza del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici) in caso di affidamento a terzi della fornitura di beni o servizi.

9. Quali sono le azioni ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 175/2019?

Le azioni ammissibili sono espressamente individuate all'art. 4, comma 1, del D.M. n. 175/2019 e l'elencazione in esso contenuta è da considerarsi tassativa:

- a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
- b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
- c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
- d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
- e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
- f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
- g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
- h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

10. Che cosa si intende per esperienza pregressa 2022-2024?

Si intende lo svolgimento, nel triennio precedente, di attività ricomprese nelle azioni ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 175/2019 riguardanti: assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie (articolo 2, comma 1, D.M. n. 175/2019). L'esperienza pregressa costituisce un criterio di valutazione dei progetti (art. 10, comma 3, del D.M. del 9 ottobre, n.175).

11. L'attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie svolta in conformità alle proprie finalità statutarie deve essere espressamente prevista nello statuto tra le finalità o le attività dell'ente?

Le attività oggetto di finanziamento devono essere coerenti con le finalità statutarie dell'ente. La *ratio* della norma istitutiva del fondo (articolo 1, comma 338, legge n. 205/2017) è quella di offrire un sostegno ai bambini affetti da malattie oncologiche e alle loro famiglie, attraverso la creazione di uno specifico strumento finanziario, che, per la sua destinazione teleologica chiaramente individuata dal legislatore, non è rivolto alla generalità degli enti non lucrativi, ma agli Enti che hanno come propria peculiare *mission* statutaria la tutela e l'aiuto dei bambini affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie.

12. Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell'ente proponente. In caso di partenariato, tale limite si applica al bilancio del soggetto capofila o si può considerare la somma dei bilanci di tutti i soggetti che compongono il partenariato?

L'articolo 6 del D.M. n. 175/2019 disciplina gli elementi finanziari della proposta progettuale. In particolare, il comma 4 del citato articolo prevede limiti afferenti alla sostenibilità finanziaria dell'ente beneficiario: il valore complessivo del progetto deve essere commisurato al bilancio generale dell'organizzazione e alla sua disponibilità finanziaria. Tale disposizione deve essere letta sia nel suo tenore letterale (avuto riguardo all'espressione "volume complessivo" ivi utilizzata) che in combinato disposto con l'articolo 10, comma 3, il quale, nello stabilire i criteri di valutazione delle proposte, al punto C2, relativo alla capacità realizzativa del progetto - determinata sulla base del rapporto tra costo totale del progetto e volume complessivo delle

entrate totali dell'ente proponente - statuisce che, in caso di partenariato, il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate di tutti i componenti il partenariato medesimo. Pertanto, se il progetto prevede l'intervento di diversi partner, viene valutata la solidità finanziaria di tutto il partenariato in rapporto agli ultimi bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di finanziamento. In caso di partenariato, quindi, sarà preso in considerazione il totale complessivo delle entrate risultanti dai bilanci degli enti partecipanti al partenariato.

13. Qual è l'ammontare minimo e massimo del finanziamento ministeriale che può essere richiesto per partecipare all'Avviso n. 1/2025?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. n. 175/2019, il finanziamento ministeriale che è possibile richiedere per ciascun progetto non può essere inferiore al 5% né superiore al 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo. Pertanto, il finanziamento ministeriale richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 181.965,00 né superiore ad € 727.860,00.

14. Esiste una percentuale minima di cofinanziamento a carico dell'ente da dover indicare?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del DM n. 175/2019, la quota di finanziamento ministeriale non potrà superare l'80 % del costo totale; ne consegue che la quota minima a carico dell'ente proponente è pari al 20% del costo totale del progetto.

15. Il cofinanziamento deve essere costituito da un apporto monetario o può essere costituito anche da un apporto di risorse umane?

Il cofinanziamento, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 175/2019, deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti o degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o da altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

16. Come deve essere compilato il piano finanziario (modello E)?

Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta dovrà essere inserito in piattaforma, nell'apposita sezione, e al contempo deve essere redatto utilizzando, pena l'esclusione, il Modello E, da caricarsi in piattaforma. In caso di discrepanza tra i valori inseriti nella apposita sezione della piattaforma ed il Modello E, saranno considerati validi quelli compilati direttamente in piattaforma.

17. Dove posso reperire la modulistica relativa all'Avviso 1/2025?

La modulistica relativa all' Avviso 1/2025 è disponibile all'interno della piattaforma nonché sul portale istituzionale del Ministero al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/volontariato/pagine/fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica>

18. È possibile modificare i modelli di domanda?

No. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del DM n. 175/2019 e come specificato nell' Avviso n. 1/2025 al § 3, è causa di inammissibilità l'utilizzo di modulistica diversa da quella disponibile all'interno della piattaforma e al contempo pubblicata sulla pagina dedicata sul portale istituzionale del Ministero.

19. Come deve essere presentata la domanda di finanziamento?

Come specificato nel § 3 dell'Avviso n. 1/2025, la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere compilata e caricata, pena l'esclusione, sulla piattaforma. La compilazione della domanda potrà avvenire dalle ore 9,00 del 17 aprile 2025 e sino alle ore 16,00 del 21 maggio 2025, esclusivamente utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

20. Come deve essere firmata la documentazione?

Si specifica che il rappresentante legale dell'ente istante/capofila non è tenuto alla sottoscrizione della domanda di finanziamento e dei relativi allegati, in quanto il medesimo dovrà accedere esclusivamente utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Gli elementi informativi e documentali (**Modello A1, Modello B, Modello B1, Modello C**) relativi agli eventuali partners, devono essere compilati e debitamente sottoscritti dal legale rappresentante di ciascun partner, fermo restando che la documentazione medesima dovrà essere caricata in piattaforma dal rappresentante legale dell'ente capofila.

La documentazione può essere firmata con:

- firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato sia rilasciato da ente accreditato;
- firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.

21. Quali sono i modelli a cura del partner?

Gli eventuali partners devono presentare, pena l'esclusione, il **Modello A1, il Modello B e il Modello C**, ai sensi del § 2 dell'Avviso n. 1/2025.

Inoltre, qualora il partner abbia svolto, nel triennio precedente, delle attività ricomprese nelle azioni ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 175/2019 riguardanti: assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattie oncologica e delle loro famiglie deve presentare il **Modello B1**.

Tutti i modelli presentati dai partners devono essere debitamente sottoscritti.

22. Quali sono i modelli a cura del collaboratore?

Come indicato nell'Avviso n. 1/2025, al § 2, gli enti collaboratori che intendono impegnarsi nella realizzazione del progetto devono compilare il **Modello A2**, firmato dal legale rappresentante dell'ente.

23. Un ente beneficiario di un finanziamento in corso a valere su un precedente Avviso per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica può presentare domanda di finanziamento a valere sull'Avviso n. 1/2025?

La circostanza di avere un finanziamento in corso a valere su un precedente Avviso per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica non è causa ostativa alla presentazione della domanda di finanziamento a valere sull'Avviso n. 1/2025.

Infatti, la partecipazione ad un avviso precedente non preclude la partecipazione all'Avviso n. 1/2025 e non ne costituisce motivo di esclusione, trattandosi di procedure distinte ed autonome tra loro, sia da un punto di vista amministrativo, in quanto caratterizzate da un *iter* procedimentale del tutto peculiare, che da un punto di vista gestionale e contabile. Pertanto, ove l'ente sia in possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione enucleati dal D.M. n. 175 del 9 ottobre 2019 e richiamati dall'Avviso n. 1/2025, sarà possibile presentare, conformemente alle prescrizioni di cui al medesimo Avviso n. 1/2025, una nuova proposta progettuale, in forma singola o in partenariato. Resta fermo che non è possibile finanziare con le risorse di

cui all'Avviso n. 1/2025, attività progettuali già previste nella proposta progettuale presentata in risposta ad avvisi precedenti.

24. Un ente di recente costituzione che non ha ancora un bilancio da poter aggiungere nella sezione apposita può ad ogni modo rientrare tra i soggetti beneficiari?

Come previsto dal D.M. n. 175/2019, all'art. 6, comma 4, Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell'ente proponente. Si specifica che il mancato rispetto di tale limite è causa di inammissibilità, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g) del suddetto D.M. n. 175/2019.

La sussistenza del bilancio consuntivo è pertanto necessaria ai fini della valutazione della capacità finanziaria dell'ente proponente.

25. L'Associazione Temporanea di Scopo in caso di partenariato deve essere costituita in sede di domanda o dopo l'approvazione del progetto?

L'ATS, nell'ipotesi di partenariato, può essere costituita a seguito della pubblicazione della graduatoria degli enti ammessi a finanziamento, trattandosi di un documento necessario ai fini della sottoscrizione della Convenzione di finanziamento.